

SPIEGAZIONE.

de' soprad. due Capitoli.

IL Padron della Nave, è tenuto a portar la Cassa, Letto, Servitore, e compagno del Mercante; e darli luogo, ove dormire: Se però i Mercanti non avranno caricate tante canzie per il prezzo almeno di venti pesanti, o dieci ducati d'oro, cioè venti scudi d'oro per la Nave, che va in Barbaria, Alessandria, Acrida, Armenia, o in Spagna, non è tenuto il Padrone a quanto sopra, nè a darli luogo da Mercante senza nolo.

Nota, che il Targa al cap. 84. vers. si ha da notare, asserisce praticarsi ora diversamente.

Vedi sopra questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 49. n. 5.

Di vettovaglia rubbata.

Cap. 77.

IL Patrone di nave debba restituire ogni vettovaglia che fusse rubbata, per mano di marinaro in nave.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone restituire a i Mercanti ogni vettovaglia, che fosse rubbata loro da' Marinari.

Di impedimento di mercante.

Cap. 78.

PATRONE di nave debbe aspettare li mercanti, se impedimento ci sarà, & se il patrone della nave è stato pagato del nolo dal mercante, & il mercante caverà la robba per paura o per impedimento, il patrone non è tenuto restituire il nolo, imperochè tutta volta che habbia buone nuove, è tenuto andare, & portare la robba o mercanzia dove li havrà promesso, se non passerà termine di due mesi.

SPIE-